

N. 46/11 Sent.



CONTENZ. N.	<u>5908/06</u>
CRONOL. N.	<u>254</u>
REPERT. N.	<u>119</u>
COMUNICAZ. N.	<u>2</u>
DEP. MINUTA	<u>10.12.10</u>
P.M.	
Esente da bollo L.488/99	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Antonella IOFFREDI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Parma Galleria Polidoro n. 7

- OPPONENTE -

contro

AZIENDA USL 1 di Massa Carrara, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Liguori e dall'avv. Luca Berni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Parma, via Goldoni n. 2

- OPPOSTA -

Causa Civile iscritta al n. **5908/06** del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

OGGETTO:
*Indebito soggettivo -
indebito oggettivo
(opp. D.I.)*

OPPONENTE:

“Piaccia al Tribunale:

IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo n. 1480/06 pronunziato dal medesimo il 10.7.06, stante l'inesistenza del credito azionato dall'Azienda USL 1 di Massa e Carrara, previa declaratoria di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c o pronunzia di annullamento a norma dell'art. 1434 c.c. della dichiarazione di accollo sottoscritta dal signor [REDACTED] il 24.11.97 ;

IN SUBORDINE, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta valida la dichiarazione di accollo sottoscritta dall'opponente oppure per il caso in cui non fosse ritenuta applicabile all'Azienda USL 1 di Massa e Carrara il d.lgs. n. 130/00, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Massa Carrara in persona del Sindaco pro tempore a manlevare il signor [REDACTED] di quanto il medesimo debba corrispondere all'Azienda USL 1 di Massa e Carrara. In ogni caso col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge”.

OPPOSTA:

“Voglia il Tribunale ill.mo, *contrariis rejectis*, previa ogni e più opportuna

declaratoria del caso e di legge, ivi compreso in via preliminare l'ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti ed offensive come meglio individuate nella parte assertiva dell'atto che precede, previa altresì concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1480/06 ex art. 648 c.p.c., respingere la spiegata opposizione siccome infondata ed indimostrata confermando il decreto stesso in ogni sua parte, comunque dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Signor [REDACTED] in via riconvenzionale a pagare all'Azienda USL 1 di Massa e Carrara, come in atti qualificata, rappresentata e difesa, e per le causali di cui alle premesse del presente atto, la somma di € 59.436,37 oltre agli interessi dal di del dovuto alla soluzione effettiva. Sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, 1° comma c.p.c., condannare il Signor [REDACTED] a risarcire all'Azienda USL 1 di Massa e Carrara, come in atti qualificata rappresentata e difesa tutti i danni relativi che si quantificano in € 5.000,00 od in quella maggiore o minore che sarà ritenuta se del caso anche in via equitativa. Con tutte le conseguenze del caso e di Legge. Vittoria delle spese di Giudizio, maggiorazione 12,50 %, IVA e CPA sugli imponibili come per Legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.

FATTO E DIRITTO

L'Azienda USL 1 di Massa Carrara esercita la pretesa di rivalersi sull'opponente per quanto anticipato a titolo di retta dovuta per il ricovero della madre, ██████████ presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. "Villa Rosa" di Albiano Magra.

Tale pretesa viene fondata, nel ricorso, sul combinato disposto degli artt. 433 c.c., 45 e 61 della L.R. Toscana n. 72 del 3.10.1997 e sulla base del Regolamento dei ricoveri, approvato con delibera n. 774 del 30.9.1997.

A parere di questo organo giudicante, la pretesa vantata da parte opposta non appare fondata per le ragioni che seguono.

Premesso che la L.R. Toscana n. 72 del 3.10.1997 risulta essere stata abrogata con Legge regionale n. 41/2005, essa era, tuttavia, vigente nel periodo che ci riguarda.

In particolare, l'art. 45, comma 4, prevedeva espressamente quanto segue:

"I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalita' e le procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che sono tenuti agli alimenti".

L'art. 61, comma 2, disponeva, infine: *"Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli Enti locali*

istituzio
base a
regiona
dall'ar.
In base
figlio
provv.
propr
In ve
debb
mate
In f
mar
D.I
coi
de
pr
pe
d
c
s

istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e dai rispettivi regolamenti in conformita' di quanto previsto dall'art. 35, comma 3".

In base a tali norme, per l'Azienda Usl opposta, [REDACTED] in quanto figlio della beneficiaria ultrasessantacinquenne, avrebbe l'obbligo di provvedere, in proporzione al reddito percepito, al mantenimento della propria madre.

In verità, si ritiene che le due citate norme, per ragioni sistematiche, debbano essere interpretate in conformità alla legge statale che disciplina la materia.

In proposito, viene in considerazione l'art. 2, comma 6, del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 109 art. 2 comma, così come introdotto dall'art. 2 del D.Lvo n. 130/2000, che, per risolvere una questione precedentemente controversa, ha statuito espressamente che: *"Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"*.

Viene, altresì, in considerazione il successivo art. 3, comma 2 ter (aggiunto dall'art. 3 del D.Lvo n. 130/2000), il quale statuisce che: "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte ...a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...adottato...al fine di ... evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione".

Il che significa che l'imposizione dell'obbligo alimentare a carico del familiare dell'assistito non potrà derivare da un atto autoritativo dell'ente pubblico (che si ritiene, pertanto, debba essere disapplicato), ma troverà la propria unica disciplina nella normativa codicistica, secondo la quale, solo l'interessato (od il suo tutore), qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, potrà agire nei confronti del congiunto per ottenere gli alimenti. Solo in tale ipotesi, quindi, potrà parlarsi di persona tenuta al mantenimento, che dovrà concorrere alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali, di cui al citato art. 61.

Nello stesso senso va intesa la disposizione dell'art. 45.

Ciò co
concret
soddisf
quanto
esclude
per le
confron
sull'azi
perché,
alimen
alcun c
vi sia i
che pr
obblig
separat
pubblic
D'altra
quest'u
con es
nell'int

Ciò comporta che l'azione di rivalsa non possa essere esercitata nel caso concreto, posto che *"la preminenza dell'intervento pubblico per il soddisfacimento dei bisogni previdenziali ed assistenziali del cittadino, in quanto finalizzata all'attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà, esclude per l'ente pubblico la possibilità di esercitare l'azione di rivalsa per le prestazioni erogate, cui l'ente stesso sia tenuto comunque nei confronti del cittadino, senza che possano rilevare i principi e le norme sull'azione surrogatoria e sull'arricchimento senza causa, e ciò, sia perché, quanto alla prima, l'unico soggetto legittimato a richiedere gli alimenti è il soggetto in stato di bisogno, e, quanto al secondo, non sorge alcun obbligo di pagamento per il parente tenuto agli alimenti finché non vi sia un'espressa richiesta del beneficiario, sia ancora perché gli istituti che presiedono alla disciplina delle prestazioni assistenziali e degli obblighi alimentari stanno su piani diversi e sono tra loro indipendenti e separati"* (v. Tribunale di Venezia, sentenza del 14 maggio 1996, pubblicata sul n. 1/1997 di "Famiglia e diritto").

D'altra parte, si esclude che con la lettera sottoscritta dall'attore (doc. 3), quest'ultimo si sia volontariamente accollato il debito relativo, posto che con essa egli risulta solo avere richiesto il ricovero della madre, nell'interesse della stessa..

Infine, non sussistono ragioni per l'accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c., posto che le espressioni utilizzate da parte attrice risultano attinenti alla domanda ex art. 1434 c.c. proposta.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.


Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED], revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Dichiara le spese di causa interamente compensate tra le parti..

Parma, 10 dicembre 2010

Il Giudice Unico

dott.ssa Antonella Ioffredi



In data 11/2/2011

richiesto n. 1

copie

esemplari

es. antiche

urgenti

non urgenti

Esatte € 2,65

In marche (L. 59/89)

Rilasciate il 17/2/11

al [Signature]

Il Funzionario